



Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA)
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
Schweizerischer Brunnenmeisterverband (Associazione svizzera dei fontanieri ASF)

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di fontaniera / fontaniere*

del **13 GIU. 2023**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Campo d'attività

I fontanieri sono persone specializzate nella pianificazione, la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza dell'approvvigionamento di acqua potabile. Sono in genere assunti dalle aziende dell'acqua potabile («aziende») di Comuni o Città. Nelle regioni rurali la funzione di fontaniere è a volte esercitata come attività secondaria.

Nelle grandi aziende di approvvigionamento idrico guidano sovente un piccolo team di fontanieri, mentre nei piccoli Comuni sono in genere autonomi e operano come «tuttofare».

I fontanieri sono responsabili della qualità dell'acqua potabile e della sicurezza dell'approvvigionamento nel proprio settore di approvvigionamento. Operano in una rete composta dai più svariati attori interni ed esterni, tra cui uffici amministrativi, fornitori, imprese di costruzione e impianti sanitari, organizzazioni di primo

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

intervento, altre aziende d'approvvigionamento, media e pubbliche relazioni. Con le loro conoscenze tecniche e la loro esperienza aziendale offrono consulenza alle autorità comunali e agli organismi politici nei processi decisionali strategici.

1.22 Principali competenze operative

I fontanieri

- partecipano alla pianificazione strategica e tecnica dell'azienda dell'acqua potabile;
- creano le basi finanziarie per l'azienda dell'acqua potabile;
- offrono consulenza ai vari attori che operano nell'ambito dell'azienda dell'acqua potabile;
- costruiscono e riparano le reti per l'approvvigionamento idrico;
- controllano, gestiscono e provvedono alla manutenzione degli impianti per l'approvvigionamento idrico;
- misurano, sorvegliano e valutano lo stato operativo e la qualità dell'acqua dell'azienda dell'acqua potabile;
- sanno come informare i clienti in modo esauriente sulla qualità dell'acqua potabile;
- gestiscono un piccolo team.

Per poter svolgere i lavori con professionalità, i fontanieri conoscono la normativa e le direttive del settore in materia di approvvigionamento idrico, qualità dell'acqua potabile, protezione dell'ambiente e sicurezza sul lavoro. Sono in possesso di ampie conoscenze tecniche e in cantiere danno prova anche delle loro abilità manuali. Per poter assumere la responsabilità di progetti e team possiedono competenze in materia di gestione dei progetti, gestione del personale e gestione finanziaria. Nelle relazioni con i diversi gruppi interessati si contraddistinguono per l'autorevolezza e per una comunicazione orientata alla risoluzione dei problemi.

1.23 Esercizio della professione

I fontanieri lavorano in autonomia e godono di un ampio margine decisionale. Il loro ambito di attività richiede un metodo di lavoro flessibile, dal momento si spostano costantemente tra ufficio, impianti e cantieri. Sul posto dirigono o coordinano i lavori di costruzione o di risanamento, vigilano sui team o controllano e fanno manutenzione ai componenti degli impianti dell'azienda. Il loro settore di approvvigionamento può essere molto ampio, dalla captazione fino al contatore dell'acqua nell'edificio. Conoscono pertanto molto bene le condizioni locali. Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento 24 ore su 24, pianificano i servizi di picchetto e sono anche personalmente disposti a effettuarli.

I fontanieri utilizzano con dimestichezza gli strumenti digitali, sia per la gestione dei processi aziendali che per l'esecuzione tecnica dei lavori. Ad esempio sorvegliano l'azienda dell'acqua potabile attraverso un sistema di gestione oppure fanno uso di strumenti digitali di misurazione, controllo o localizzazione.

La normativa sulle derrate alimentari impone requisiti molto severi per la qualità dell'acqua potabile. I fontanieri sono tenuti a prendere decisioni in autonomia, sulla base delle analisi dei rischi e dei piani di controllo da esse ricavati. Ciò richiede un'elevata capacità di analisi, una buona gestione dei rischi e un ottimo senso di responsabilità.

I fontanieri devono spesso trovare un equilibrio tra interessi economici, interessi politici e requisiti legali. Nell'ambito della loro attività di consulenza per la pianificazione sono tenuti a sostenere e a far valere gli interessi dell'azienda dell'acqua potabile con argomentazioni tecniche convincenti.

I fontanieri pensano nel lungo orizzonte e pianificano in modo lungimirante. In vista dei cambiamenti climatici e della pianificazione del territorio assicurano un approvvigionamento idrico efficiente e durevole, dando sempre più importanza alla collaborazione a livello regionale. Nei progetti comuni, ad es. con Comuni limitrofi, si impegnano per individuare soluzioni orientate al futuro.

- 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura
- Con il loro lavoro i fontanieri assicurano che l'artigianato, l'industria, l'agricoltura, gli impianti pubblici e le economie domestiche possano beneficiare di un approvvigionamento sicuro di acqua potabile. Contribuiscono in tal modo a un'elevata qualità della vita e al funzionamento ineccepibile del mondo del lavoro. Anche nelle situazioni d'emergenza provvedono affinché l'approvvigionamento sia ripristinato rapidamente. Sono inoltre competenti per l'approvvigionamento di acqua di spegnimento. Con la manutenzione delle fontane pubbliche contribuiscono alla cura dell'eredità culturale della loro regione.

Informando l'opinione pubblica in merito alla qualità dell'acqua potabile locale, con frequenza regolare e in modo trasparente, e mantenendo aperto il dialogo con l'opinione pubblica, rispondono all'esigenza di informazione della popolazione e ottemperano all'obbligo di informazione previsto dalla legge. L'elevata qualità dell'acqua potabile in Svizzera è un bene prezioso e un importante vettore d'immagine per il turismo. Solo grazie a una sorveglianza affidabile e al controllo regolare delle zone di protezione delle acque sotterranee è possibile garantire questa qualità.

1.3 **Organo responsabile**

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
- Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA)
 - Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
 - Schweizerischer Brunnenmeisterverband (Associazione svizzera dei fontanieri ASF)
- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. **ORGANIZZAZIONE**

2.1 **Composizione della commissione per la garanzia della qualità**

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 9-12 membri e nominata dalla commissione principale per la formazione professionale della SSIGA per un periodo di quattro anni.

Le regioni linguistiche devono essere tenute in equa considerazione.

- 2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 3 anni di attività pratica in un'azienda dell'acqua potabile (AAP) o in un'azienda privata che svolge i compiti corrispondenti per conto della AAP;
oppure
- b) senza attestato federale di capacità (AFC) può attestare almeno 7 anni di attività pratica in una AAP o in un'azienda privata che svolge i compiti corrispondenti per conto della AAP;
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- a) Modulo A: Sicurezza sul lavoro
- b) Modulo B: Controllo condotte
- c) Modulo C: Esercizio delle reti per l'approvvigionamento idrico
- d) Modulo D: Manutenzione di condotte (modulo pratico)
- e) Modulo 5: Modulo principale Acqua
- f) Modulo 6: Pianificazione dell'approvvigionamento idrico
- g) Modulo 7: Gestione dei progetti, basi finanziarie e comunicazione
- h) Modulo 8: Gestione del team

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricasazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Caso didattico	Scritto	120 minuti	40%
2 Portafoglio			30%
2.1 Portafoglio	Scritto	Preparato anticipatamente	
2.2 Colloquio con i periti sul portafoglio	Orale	Circa 45 minuti	
3 Eventi critici nell'approvvigionamento idrico	Orale	Circa 60 minuti (incl. ca. 15 minuti di preparazione)	30%
Totale		225 minuti	

Parte d'esame 1: I candidati elaborano un caso didattico nel quale devono esaminare aspetti relativi alla pianificazione, aspetti strategici, finanziari e operativi dell'azienda dell'acqua potabile. I candidati dimostrano di essere in grado di elaborare soluzioni a lungo termine per progetti più estesi. In particolare, vengono esaminati i seguenti ambiti di competenze operative del profilo di qualificazione (v. direttive):

- A: Partecipazione alla pianificazione strategica e tecnica dell'azienda dell'acqua potabile
- B: Creazione delle basi finanziarie per l'azienda dell'acqua potabile
- C: Consulenza ai vari attori che operano nell'ambito dell'azienda dell'acqua potabile
- E: Controllo, esercizio e manutenzione degli impianti per l'approvvigionamento idrico
- F: Misurazione, sorveglianza e valutazione dello stato d'esercizio e della qualità dell'acqua

Parte d'esame 2: I candidati tengono un portafoglio nel quale descrivono situazioni quotidiane concrete, riflettono su di esse e le collegano alle conoscenze acquisite. Il portafoglio contiene inserimenti relativi a tutti gli ambiti di competenze operative del profilo di qualificazione:

- A: Partecipazione alla pianificazione strategica e tecnica dell'azienda dell'acqua potabile
- B: Creazione delle basi finanziarie per l'azienda dell'acqua potabile
- C: Consulenza ai vari attori che operano nell'ambito dell'azienda dell'acqua potabile
- D: Costruzione e riparazione di reti dell'acqua potabile
- E: Controllo, esercizio e manutenzione degli impianti per l'approvvigionamento idrico
- F: Misurazione, sorveglianza e valutazione dello stato d'esercizio e della qualità dell'acqua
- G: Gestione di un piccolo team

I contenuti e i requisiti formali sono definiti nelle direttive. Alcune voci del portafoglio selezionate servono da base per il colloquio con i periti, nel quale i candidati saranno chiamati a rispondere a domande sul loro lavoro.

Parte d'esame 3: I candidati ricevono brevi descrizioni di eventi critici nella realtà quotidiana di un'azienda dell'acqua potabile. Spiegano oralmente come si comporterebbero in queste situazioni. Vengono esaminati in particolare gli ambiti di competenze operative D, E, F e G (v. sopra).

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se:

- a) la nota complessiva è almeno 4.0;
- b) al massimo la nota di una parte d'esame è inferiore a 4.0.

- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
 - b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Fontaniera / Fontaniere con attestato professionale federale**
- **Brunnenmeisterin / Brunnenmeister mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Fontanière / Fontainier avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Water Supply Operator, Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.
- 7.3 Rimedi giuridici**
- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.
- 8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**
- 8.1 La SSIGA fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 Le organizzazioni responsabili si fanno carico congiuntamente delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.
- 9. DISPOSIZIONI FINALI**
- 9.1 Abrogazione del diritto previgente**
Il regolamento del 2 maggio 2007 concernente l'esame di professione di fontaniere è abrogato.
- 9.2 Disposizioni transitorie**
I ripetenti in base al regolamento previgente del 2 maggio 2007 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2025.
- 9.3 Entrata in vigore**
Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Zurigo, 5 giugno 2023

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA)


Markus Küng
Presidente SSIGA

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
(suissetec)


Daniel Huser
Presidente centrale suissetec


Schweizerischer Brunnenmeisterverband (Associazione svizzera dei fontanieri
ASF)


Andreas Mori
Presidente ASF

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 13. giugno 2023

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI


Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua